

www.snals.it

Sede Via Leonardo da Vinci n. 3 tel/fax 0341 363123 23900 LECCO (LC)

email: lombardia.lc@snals.it

SNALS LECCO COMUNICA 03 APRILE 2020

# TRASFERIMENTI A.S. 2020/21 PROTESTE DEL SINDACATO

La Ministra ha emanato l'Ordinanza che regolamenta la mobilità del personale della scuola. Stupisce che essendo donna di scuola non si renda conto che se pur è vero che gli interessati possono trasmettere la domanda da casa e altrettanto vero che non è facile districarsi in un quadro normativo complesso e variegato come è quello dei trasferimenti che necessita, per la maggioranza dei colleghi, di assistenza e consulenza nella compilazione dei vari allegati alla domanda. Un documento unitario di protesta dei sindacati è stato prodotto.

Per ora, SE NON CI SONO RIPENSAMENTI COME E' STATO FATTO PER IL PERSONALE ATA, le scadenze sono: **INSEGNANTI**: dal 28 marzo al 21 aprile, pubblicazione il 26 giugno; **INSEGNANTI IRC**: dal 13 aprile al 15 maggio, pubblicazione il 1 luglio;

**EDUCATORI**: dal 4 al 28 maggio, pubblicazione il 10 luglio; **Personale ATA**: dal 1al 27 aprile, pubblicazione il 2 luglio.

I COLLEGHI CHE VOGLIONO PRESENTARE DOMANDA DI MOBILITA' e desiderano avere assistenza e/o consulenza nonché gli allegati SONO PREGATI DI RIVOLGERSI VIA EMAIL: **rosalia.capalbo@libero.it** precisando per quanto possibile i quesiti da fare e il loro numero telefonico per poi essere contattati telefonicamente.

### RISOLUZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO

Desideriamo portare a conoscenza che qualora si dovessero verificare o procedere alla risoluzione dei rapporti di lavoro dei contratti a termine a causa della sospensione delle attività didattiche dovute all'emergenza Coronavirus, tale comportamento sarebbe palesemente illegittimo atteso che a seguito del D.L. del 17.03.2020 ai docenti già titolari di contratti di supplenza breve e saltuaria nei periodi di chiusura o di sospensione delle attività didattiche deve essere garantita continuità, quindi, qualsiasi forma di licenziamento/interruzione dei rapporti di lavoro è da ritenersi illegittima.

Pertanto, qualora si verifichino situazioni di risoluzione del rapporto di lavoro l'Ufficio Legale ha predisposto apposita diffida da inviare entro 60 gg. dalla comunicazione della risoluzione stessa da richiedere al sindacato.

#### PENSIONANDI 2020 – COMUNICAZIONI E SEGNALAZIONI ALLA SCUOLA

Come pubblicato dall'Inps lo scorso 4.3.2020, a partire dal mese di marzo 2020 ed entro il 29.05.2020, la sede competente comunicherà, settimanalmente attraverso il SIDI, l'esito della verifica del diritto a pensione del personale scolastico che ha presentato domanda di pensionamento con decorrenza 1.09.2020.

Le scuole quindi accedendo alla funzione SIDI, Fascicolo Personale Scuola - "Comunicazione servizi INPS - Interrogazione diritto a pensione": 1) potranno visionare e stampare il "Diritto a Pensione" dall'1.09.2020 relativo ai pensionandi titolari in tali scuole; 2) dovranno comunicare all'interessato pensionando l'esito della verifica INPS sul

.

Diritto a Pensione sia se negativo che positivo. Il pensionando, quindi, ricevuta la notifica della certificazione INPS dovrà controllare "attentamente" la Contribuzione Utile Certificata e, in caso di discordanze, dovrà subito informare la scuola per i "dovuti" contatti con la sede INPS. E' nell'interesse del pensionando controllare "scrupolosamente" la certificazione del diritto a pensione, altrimenti si rischia di non poter andare in pensione nel caso di verifica negativa o percepire una pensione con un importo minore in caso di contribuzione mancante o errata. Il pensionando, ricevuta la notifica della certificazione, in caso di discordanze o omissioni, impossibilitato "fisicamente" a recarsi a scuola presso la propria scuola di titolarità, "causa coronavirus", può utilizzare la via telematica. La procedura consiste nell'inviare la propria richiesta, firmata e scansionata, con copia del proprio documento di identità. Non serve usare la PEC (posta elettronica certificata) ma si può utilizzare la propria posta elettronica ordinaria (PEO).

L'uso di tale modalità di invio telematico è previsto dal DPR 28.12.2000 n.445 art.38, comma3 e successive modifiche e integrazioni. L'invio deve essere fatto alla e-mail "istituzionale" della propria scuola.

### PERMESSO PER CONCORSO OD ESAME

Il personale della scuola che intende partecipare alle prove di un concorso o esame deve presentare domanda al Dirigente scolastico. Secondo l'art.15 del CCNL al personale di ruolo spettano 8 giorni complessivi per anno scolastico compresi quelli per il viaggio per raggiungere la sede di esame e ritorno. I permessi sono da fruire esclusivamente in giorni e non sono frazionabili in ore.

Il dipendente deve produrre la documentazione (anche in autocertificazione) atta a giustificare la richiesta e la fruizione del permesso. Non c'è alcuna condizione o vincolo riguardo alla tipologia di concorsi o esami, in base alla quale si può usufruire dei permessi in questione. Il permesso per il conseguimento della patente di guida non è compreso nella possibilità di fruizione. La richiesta in carta libera al Dirigente può essere presentata anche nelle 24 ore precedenti la fruizione dei permessi. L'ARAN ha precisato che non assume alcun rilievo l'orario di lavoro effettuato dal dipendente nella giornata di svolgimento della prova del concorso/esame in quanto non viene individuata dal contratto la circostanza della coincidenza del predetto orario con quello di effettuazione del concorso o prova.

## SERVIZIO SU PIÙ SCUOLE

Si ricevono alcune lamentele da parte dei colleghi che insegnano in più scuole relative alle ore a disposizione per il ricevimento genitori. Gli insegnanti che operano su più scuole dedicano ai rapporti con le famiglie un tempo proporzionale al loro orario di servizio nelle rispettive scuole così come per le ore funzionali all'insegnamento. Per le modalità di effettuazione si devono seguire le modalità dettate dal Consiglio d'istituto secondo le proposte formulate dal collegio docenti: il docente che ha più sedi di servizio effettuerà, secondo noi, tali incontri coi genitori in modo alternato (un'ora nella prima settimana del mese in una scuola e un'ora della settimana successiva nell'altra scuola) o i Dirigenti scolastici si accorderanno tramite la contrattazione d'istituto. Rifiutiamo assolutamente un impegno maggiore considerato che già di per sé la cattedra orario esterna è più impegnativa e gravosa.

### SCUOLE - CONTROLLI TITOLI DI STUDIO

L'Ufficio Scolastico Regionale della Campania ha emanato con una nota l'invito a verificare i titoli di studio (e in particolare i diplomi di specializzazione per l'inserimento su posti di sostegno) nonché dei servizi resi da docenti e ATA presso le scuole paritarie. La normativa prevede che l'aspirante a supplenza nelle scuole statali, in occasione della stipula del primo rapporto di lavoro, rilasci dichiarazioni rese sotto la propria responsabilità. L'amministrazione è tenuta a controllare tali dichiarazioni sostitutive entro 30 giorni e, in caso negativo, le conseguenze per il dichiarante possono essere gravi perché il mancato riscontro deve essere segnalato sia all'autorità giudiziaria che alla Direzione Generale. La stessa nota ricorda che la mancata verifica da parte dell'amministrazione costituisce specifica violazione di un obbligo di servizio.

# **ORGANICO DI DIRITTO 2020/21**

Il Ministero ha comunicato l'apertura sul SIDI (farà seguito una circolare esplicativa) in cui sono disponibili le funzioni per l'acquisizione dei dati degli alunni e delle classi delle scuole di ogni ordine e grado, per la determinazione dell'organico di diritto per l'anno scolastico 2020/21. Si partirà con le scuole secondarie di Il° grado, tenendo conto del numero di classi con un numero di alunni superiore a 22, ridotti a 20 in presenza di studenti con grave disabilità certificata. Le singole scuole secondarie potranno confermare o modificare i posti di potenziamento o le classi di concorso attualmente in organico potendo richiedere, sempre relativamente ai posti di potenziamento, una classe di concorso diversa da quella in organico nell'anno corrente. Per non creare esuberi ciò sarà possibile se il posto di potenziamento è vacante o privo di titolare, oppure se c'è un pensionamento dal 1° settembre 2020 relativo alla classe di concorso del posto di potenziamento, in modo che il posto (lasciato libero dal pensionamento) possa essere coperto dal docente di potenziamento titolare della medesima classe di concorso, che così verrà assorbito su un posto curricolare.

### SELEZIONI AL TFA SOSTEGNO V CICLO

Questi i requisiti richiesti sia ai docenti di ruolo che precari per la partecipazione al corso di specializzazione su sostegno per i vari gradi d'istruzione:

**SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA:** A) Laurea in Scienze della formazione primaria; B) Diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 (diploma sperimentale ad indirizzo psicopedagogico o ad indirizzo linguistico); C) altro titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia.

**SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO:** A) abilitazione specifica sulla classe di concorso; B) laurea coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso+ 24 CFU in discipline antropo-psico-pedagogiche ed in metodologie e tecnologie didattiche di cui al DM n. 616/2017.

Non possono partecipare alla selezione: A) per l'infanzia e la primaria i diplomati magistrale che hanno conseguito il titolo dopo il 2001/02; B) per la secondaria di primo e secondo grado i laureati privi dei 24 CFU; C) i laureati con i 24 CFU ma con il titolo (la laurea) non idoneo all'insegnamento.

Le nuove date per le preselettive: il 18 Infanzia e Primaria e il 19 maggio Secondaria di I e II grado.

### **CERTIFICATI MEDICI**

E' RITORNATO L'OBBLIGO di certificazione medica per tutti se si è assente da scuola più di cinque giorni. Non è più sufficiente la sola autocertificazione dei genitori.

### RICERCA: STABILIZZAZIONE PRECARI DELLA PA.

E' incredibile la beffa che si è consumata nel Parlamento a proposito della stabilizzazione del personale precario degli Enti pubblici di ricerca.

Con due provvedimenti di segno opposto (il decreto Milleproroghe e quello di spacchettamento del Miur) il governo ha penalizzato i soli enti pubblici di ricerca, tra tutte le amministrazioni pubbliche, relativamente all'estensione delle procedure di stabilizzazione ai sensi del decreto Madia.

Tentiamo di riassumere l'intricata vicenda.

- L'art. 1 co. 1 del <u>decreto Milleproroghe</u> posticipa al **31 dicembre 2021** la scadenza per le amministrazioni pubbliche per **assumere a tempo indeterminato** il personale non dirigenziale in possesso dei requisiti previsti dall'art. 20 co. 1 del D.lgs. 75/2017 (decreto Madia).
  - Per gli enti pubblici di ricerca il Milleproroghe conferma quanto già previsto dalla <u>L. 20 dicembre 2019, n.159</u> (che converte il <u>D.L. 29 ottobre 2019, n. 126</u>) che aveva già prorogato tale termine.
- L'art. 1 co.1-bis del <u>decreto Milleproroghe</u> stabilisce, inoltre, che ai fini della stabilizzazione dei precari di cui all'art. 20 comma 1 del D. Lgs 75/2017 il termine per **acquisire i tre anni di servizio** viene posticipato dal 31 dicembre 2017 al **31** dicembre 2020. I tre anni devono essere prestati negli ultimi otto anni, cioè dal 1° gennaio 2013.
  - Pertanto, per gli enti di ricerca il decreto Milleproroghe estende il termine di acquisizione dei tre anni di servizio rispetto a quanto previsto dalla <u>L. 20 dicembre 2019</u>, n. 159, che lasciava invariato per gli EPR il termine del 31 dicembre 2017 (art.6 co.1 D.L.126/2019).
- Durante l'iter di approvazione del decreto Milleproroghe veniva discussa anche la legge di conversione del D.L. 1/2020 (spacchettamento MIUR), che ripristina per i soli enti di ricerca la data del 31 dicembre 2017 come termine di acquisizione dei tre anni di servizio per accedere alle procedure di stabilizzazione.

Oltre a creare inutile confusione all'interno degli enti, l'alternanza di disposizioni di legge di segno opposto manifesta per l'ennesima volta una totale mancanza di visione sul ruolo della ricerca nel Paese. Impossibile conciliare gli annunci del presidente Conte circa un piano pluriennale di assunzioni di ricercatori con le restrizioni imposte alla stabilizzazione dei precari della ricerca.

Il senso di responsabilità del sindacato verso il Paese nell'attuale situazione di emergenza sanitaria impone il rinvio di inevitabili forme di mobilitazione che, tuttavia, saranno messe in atto al termine di questo periodo.

# SUPPLENZE E ORE AGGIUNTIVE

Come è noto il docente di ruolo può manifestare la volontà di accettare ore aggiuntive a quelle della cattedra fino ad un massimo di 6 che sono disponibili all'interno della scuola di servizio. Questa disposizione che ha quasi venti anni ha creato e sta creando contrasti tra docenti e dirigenti in quanto gli uni sono convinti che comunque ne hanno diritto, gli altri desiderano gestire la disponibilità oraria con una certa discretezza.

Rivolgendoci ai docenti precisiamo subito che la richiesta al dirigente di ore aggiuntive non si figura come un vero

diritto in capo al docente ma di un interesse legittimo variamente condizionato. Tale assegnazione infatti può avvenire se: a) le ore sono disponibili dopo aver completato l'orario anche ai docenti non di ruolo; b) se il proprio orario settimanale di cattedra risulti compatibile con l'orario delle lezioni. In quest'ultimo caso se l'orario non si incastri perfettamente tra il proprio e quello delle ore aggiuntive il dirigente, nell'esercizio del suo potere, può negare sia l'assegnazione che modificare l'orario in modo di consentire l'incastro dello spezzone. In poche parole rientra nella facoltà del dirigente decidere sull'opportunità di modificare l'orario definitivo e, qualora decidesse di non farlo, il docente non potrà che rassegnarsi. Quanto detto vale anche per il supplente annuale con un orario ridotto che desidera completare l'orario. In poche parole i docenti non hanno nessuna facoltà nella collocazione e nella distribuzione delle ore né nell'organizzazione e nella pianificazione dell'orario della scuola o "...addirittura di imporne una modificazione, anche con pregiudizio degli altri docenti in servizio" Corte di Cassazione, sezione lavoro del 26/02/2020 n. 5244. Lo Snals ritiene importante l'organizzazione oraria scolastica già definita ma altrettanto ritiene che dove è possibile il dirigente possa, con pochi cambiamenti che non compromettono o pregiudicano nessuno, di andare incontro all'insegnante supplente spezzonista per assemblare un orario completo e, quindi, uno stipendio pieno e poter così vivere dignitosamente specie se si è lontani dalla propria residenza.

# **DOTTORATO DI RICERCA**

E' noto che un docente di ruolo che accetta un dottorato di ricerca ha diritto di ottenere una aspettativa retribuita. Lo stesso non vale per un docente con contratto a tempo determinato. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza 3096/2018 ritenendo non discriminante la diversa situazione in capo allo stesso oggetto. La sentenza infatti ha dato la motivazione secondo la quale l'aspettativa retribuita per dottorato di ricerca è vincolata all'obbligo di rimanere in servizio dell'amministrazione per almeno altri due anni dopo la cessazione del dottorato; ovviamente il docente in servizio annuale non può garantire il rispetto di tale obbligo e quindi sorge automaticamente l'impossibilità di ottenere l'aspettativa. Quanto detto non costituisce una discriminazione tra il docente di ruolo e non di ruolo.

### EX PRECARI – RISARCIMENTO

Da tempo si era formato un orientamento che fosse necessario indennizzare i docenti con più di 36 mesi di servizio con una ricostruzione di carriera oppure con il pagamento di un certo numero di mensilità. Una sentenza della Corte d'appello aveva disposto un risarcimento pari a 7 mensilità in favore di un precario che poi è passato di ruolo. Dietro opposizione del Ministero la Corte di Cassazione con una sentenza depositata il 26 febbraio u.s. ha stabilito che la responsabilità datoriale che deriva dal mancato rispetto della normativa della Corte di giustizia europea per la continua reiterazione dei contratti di lavoro oltre i 36 mesi decade all'atto dell'immissione in ruolo. E, pertanto, l'orientamento di cui sopra è da ritenersi ormai superato in quanto l'immissione in ruolo fa cessare il diritto al risarcimento.

# SANZIONI DISCIPLINARI

In caso di violazione delle regole di competenza interna, allorché una sanzione disciplinare sia irrogata dal Dirigente responsabile della struttura scolastica al posto dell'U.P.D. (Ufficio Provvedimenti Disciplinari), e dunque sulla base di minori garanzie di terzietà, comporta di per sé l'invalidità della sanzione applicata illegittimamente. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione Sezione Lavoro con l'Ordinanza n. 30226 il 20 novembre 2019 con la quale ha confermato la tesi sostenuta da una docente che si era vista giudicare dal Dirigente scolastico con una sanzione disciplinare della sospensione di sei giorni anziché dall'U.P.D.. Inizialmente la docente si era rivolta al Tribunale, che aveva annullato la sanzione del Dirigente Scolastico, ritenendo lo stesso incompetente rispetto alla conduzione del procedimento disciplinare.

Il Miur ha interpellato la Cassazione che ha definito le attribuzioni della competenza della sanzione al Dirigente della struttura cui appartiene il dipendente o all'U.P.D., stabilendo che essa si definisce solo sulla base delle sanzioni edittali massime stabilite per i fatti, come indicati nell'atto di contestazione, e non sulla base della misura che la P.A. prevede di irrogare. In altre parole, l'individuazione della competenza all'U.P.D. o al Dirigente scolastico deve calibrarsi sulla sanzione massima irrogabile con il D.Lgs. 297/94 e non sulla sanzione irrogata in concreto.

# **MOBILITÀ PRECLUSA PER 5 ANNI**

Per i prossimi docenti assunti dal 1 settembre 2020, la mobilità è sottratta alla competenza contrattuale: non potranno accedere ad alcuna forma di mobilità (trasferimenti, passaggi utilizzazioni, assegnazioni provvisorie, ecc) per un periodo di 5 anni. È quanto previsto da un emendamento al D.L. 126/2019 approvato in sede di conversione della legge. Tale disposizione è oggetto di forte proteste da parte del personale insegnante della scuola. Dobbiamo ammettere però che 5 anni sono per la verità tanti.

# PERMESSI LEGGE 104/92 e gradi di parentela

Più volte in sindacato chiedono di conoscere i gradi di parentela e affinità per i parenti fruitori di permessi mensili che prevede la

legge 104/92. precisiamo che la parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite mentre l'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge. L'ordine di priorità per i permessi: il coniuge, i genitori e i figli sono parenti di 1° grado; i nonni, i fratelli, le sorelle, e i figli dei figli (nipoti) sono parenti di 2° grado; i suoceri, la nuora/genero sono affini di 1° grado; i cognati sono affini di 2° grado. Per l'assistenza è prevista una eccezione se i genitori o il coniuge della persona da assistere abbiano compiuto i 65 anni oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o sono morti hanno titolo ai permessi anche i parenti e gli affini di terzo grado e cioè gli zii e i nipoti figli di fratelli e sorelle.

#### PERMESSI LEGGE 104/92 EMERGENZA CORONAVIRUS

Il Ministero con nota n.440 del 21/3/20 interpreta in **maniera restrittiva** la modalità di fruizione dei 18 giorni previsti dall'art.24 del DL. n.18 del 17/3/20. In esso viene stabilito:" ... che il numero dei giorni di permesso mensile è incrementato di ulteriori 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020. Ne consegue che, per i mesi di marzo e aprile il numero complessivo è pari a 18, così suddiviso: 3 a marzo, 3 aprile e 12 da distribuire tra marzo e aprile". In altre parole: nell'ipotesi più vantaggiosa, un dipendente scuola non può fruire di 12 giorni tutti nel mese di aprile in quanto i 3 giorni di marzo devono essere comunque fruiti entro marzo 2020.

# <u>CAF – Dichiarazione dei redditi 2019</u> <u>mod.730/20</u>

Considerata la situazione di emergenza che stiamo vivendo comunichiamo che non si possono prendere allo stato attuale gli appuntamenti per la dichiarazione dei redditi **730/19**. Verrà comunicato sul prossimo numero eventuale date e orari per i vari adempimenti "coronavirus" permettendo. Raccomandiamo comunque fin d'ora di predisporre gli scontrini fiscali su foglio A4 così come le fatture di formato inferiore al foglio A4 (come negli anni passati).

### **NUOVE POLIZZE ASSICURATIVE PER GLI ISCRITTI SNALS**

#### SOCIETA' VITTORIA ASSICURAZIONI

Vi informiamo che dal 1° gennaio 2020 sono in vigore le nuove coperture assicurative per gli iscritti allo Snals, relative agli infortuni, la Responsabilità Civile, la Responsabilità patrimoniale (solo per personale Dirigente) e la Tutela legale (solo per personale Dirigente). Una ulteriore attenzione del sindacato nei confronti dei propri aderenti.

Informiamo pertanto i nostri iscritti che in caso di incidenti di qualsivoglia natura che li coinvolge di rivolgersi in sindacato al più preso possibile per tutte le operazioni da compiere compreso il mod. A che va sempre compilato a cura della Segreteria Provinciale.

La denuncia deve essere presentata direttamente all'agenzia presso la CONFSAL SERVIZI AG. VITTORIA 649 – viale Trastevere 60 – 00153 Roma – tel: 065813697 o per PEC all'indirizzo confsallservizi@legalmail.it.

#### SNALS SEDE DI LECCO

ORARIO DI APERTURA UFFICI DAL **LUNEDÌ AL VENERDÌ** dalle **10,00** alle **12,30 PREVIO APPUNTAMENTO TELEFONICO** e dalle ore **16,30** alle ore **18,30** 

MARTEDI' E GIOVEDI' CONSULENZA / ASSISTENZA CONSULENZA SCUOLA INFANZIA / PRIMARIA / SECONDARIA / PERSONALE ATA CONSULENZA PENSIONI; CONSULENZA FISCALE; FONDO ESPERO: CONSULENZA

**LEGALE E PATRONALE:** l'Avvocato riceve presso lo SNALS PREVIO APPUNTAMENTO per consulenza legale gratuita anche in materie extrascolastiche di diritto civile, previdenziale e contributivo.

#### **TESSERAMENTO SNALS-Confsal**

L'adesione al sindacato del personale di ruolo in servizio nella provincia avviene esclusivamente mediante sottoscrizione di delega. L'iscrizione per contanti è ammessa per i supplenti temporanei, per aspiranti a supplenze e per il personale di ruolo in servizio in altra provincia e, eccezionalmente, per i pensionati. Tale iscrizione è valida 12 mesi dalla data di adesione. Per le quote per l'iscrizione in contanti chiedere in Sindacato. Il versamento della quota può effettuarsi presso la sede sindacale SNALS di Lecco.

Agli iscritti in regola con il tesseramento, per contanti e/o per delega, è rinnovata l'assicurazione di RC e infortuni.

Il Segretario Provinciale Prof. Roberto Colella